

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Bilancio, tesoro e programmazione (V)

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o ottobre 2014.

Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la Commissione, in data 17 settembre 2014, ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento nel termine di sette giorni e che, nella scorsa seduta, il rappresentante del Governo aveva chiesto ulteriore tempo per la predisposizione della stessa.

Il sottosegretario Silvia VELO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato ad eccezione degli articoli 2-bis, 5-bis, 10-bis, 10-ter, 11, 13, 16, 22, 30, 33 e 35, di cui si richiede una riformulazione, e degli articoli 14-bis, 14-octies, 26-ter e 36, di cui si richiede la soppressione (vedi allegato). In riferimento alla relazione tecnica testé depositata, segnala un refuso in relazione all'articolo 2-bis, in quanto la somma riassegnabile non è di 416 milioni di euro, bensì di 426 milioni di euro.

Mauro GUERRA (PD), relatore, alla luce della documentazione testé depositata, nel sottolineare che, all'articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, la rimodulazione tributaria in funzione del livello di raccolta differenziata, ivi prevista, deve intendersi riferita al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2093 Governo, recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014);

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica e dai chiarimenti resi dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 2-bis, appare necessario precisare che, nell'ambito dei progetti finanziati Pag. 85ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse derivanti dalle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di competenza del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al finanziamento del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, coordinando conseguentemente le restanti disposizioni dell'articolo;

l'articolo 5-bis, nel novellare l'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dovrebbe prevedere che la valutazione di impatto sanitario non sia svolta direttamente dall'Istituto superiore di sanità, ma effettuata in conformità alle linee guida predisposte dal medesimo Istituto, che collabora comunque alle attività di controllo e di monitoraggio, operando con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 10-bis, che pone a carico dell'Osservatorio dei contratti pubblici nuovi compiti di monitoraggio, appare necessario inserire, dopo il comma 1, un'apposita clausola di neutralità finanziaria;

all'articolo 10-ter, che prevede l'adozione di un piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale nonché di un piano di azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, appare necessario inserire apposite clausole di neutralità finanziaria;

appare opportuno che, al medesimo articolo 10-ter, il citato piano per la qualificazione ambientale sia adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anziché sentito il medesimo Ministro;

all'articolo 11, che prevede misure per incentivare il risparmio e il riciclo di materiale, attraverso l'introduzione dell'articolo 206-ter del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, appare necessario, al fine di superare le criticità derivanti dalle modifiche introdotte dalla Commissione di merito durante l'esame in sede referente, sopprimere le disposizioni che riguardano la concessione di ulteriori incentivi sottoforma di credito di imposta, detrazioni fiscali e riduzione dell'IVA, fruibili da una platea potenzialmente vastissima di beneficiari;

al medesimo articolo 11, laddove si introduce l'articolo 206-quater del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 152, in materia di incentivi per prodotti derivanti da materiali post consumo, appare necessario precisare, al comma 4 del medesimo articolo 206-quater, che i predetti incentivi possano essere fruiti nel rispetto delle regole in materia di aiuti di importanza minore concessi dagli Stati membri in favore di talune imprese o produzioni, di cui al regolamento UE n. 1407/2013;

all'articolo 13, in materia di attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti, dovrebbe essere soppresso il comma 2, che continua a richiamare il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo alla costituzione di una segreteria tecnica, nonostante la previsione di tale decreto e della stessa segreteria tecnica sia stata soppressa nel corso dell'esame in sede referente;

all'articolo 13, comma 4, appare necessario precisare che la possibilità per il personale delle amministrazioni pubbliche, in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di essere inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero, nell'ambito dei posti vacanti in dotazione organica, è riconosciuta esclusivamente al personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, e comunque fino ad un massimo di 15 unità;

all'articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis, la rimodulazione tributaria in funzione del livello di raccolta differenziata, ivi prevista, deve intendersi riferita al tributo speciale per il deposito Pag. 86in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

l'articolo 14-bis dovrebbe essere soppresso, poiché prevede una nuova modalità di copertura degli oneri derivanti dalle attività di vigilanza e controllo in materia di rifiuti, attraverso contributi a carico dei soggetti interessati, definiti sulla base di criteri che non garantiscono il reperimento delle occorrenti risorse;

l'articolo 14-quater, che disciplina il sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, non comporta effetti finanziari, sia perché il sistema del

deposito cauzionale per le tipologie di rifiuti previste consente che le stesse escano dall'attuale circuito di gestione dei rifiuti, con la conseguenza che i relativi costi di gestione non vengono più sostenuti, sia perché vige l'obbligo per i comuni di copertura integrale del costo del servizio con il gettito della TARI;

l'articolo 14-octies dovrebbe essere soppresso – a meno che non si preveda l'introduzione di procedure che assicurino la sua neutralità finanziaria – in quanto le disposizioni ivi contenute provvedono ad oneri non quantificati, derivanti dalle attività inerenti alla raccolta di rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare, attraverso una copertura inidonea, ossia mediante un aumento non meglio precisato delle aliquote di accise sui tabacchi, che appare suscettibile di causare una contrazione incontrollata dei consumi del mercato legale, con inevitabili ripercussioni sul gettito erariale;

l'articolo 14-novies, concernente la gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le disposizioni ivi contenute presentano carattere ordinamentale;

l'articolo 14-decies, recante misure in materia di tariffa di gestione dei rifiuti urbani assimilati, non determina effetti finanziari negativi, in quanto, da un lato, si limita a prorogare il termine per l'emanazione del regolamento ministeriale per la fissazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, dall'altro, introduce l'esplicita finalità di dare attuazione al principio comunitario «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

all'articolo 16, recante disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori, appare necessario reintrodurre, al comma 1, lettera c), il riferimento alla direttiva 2006/66/CE nonché sopprimere il successivo comma 4, che risulta privo di contenuto normativo, limitandosi il medesimo comma a riprodurre disposizioni già vigenti;

l'articolo 18 non comporta effetti finanziari, in quanto circoscrive gli obblighi di adesione al Consorzio CONOE alle sole imprese che producono, importano o detengono olii e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati;

l'articolo 19-bis, recante misure per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati, non comporta effetti finanziari in quanto si limita a prevedere la promozione da parte delle Regioni di misure economiche e incentivi secondo criteri e modalità automatiche progressive nel caso di raggiungimento da parte dei comuni degli obiettivi minimi di riciclaggio previsti dall'ordinamento europeo e nazionale secondo i principi e le misure contemplate dal Programma Nazionale di prevenzione già approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con decreto direttoriale del 7 ottobre 2013;

appare necessario ripristinare – a meno che non si intenda mantenere i Pag. 87 profili meramente ordinamentali delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente – l'originaria formulazione dell'articolo 22, in materia di autorità di bacino, quale risultante dal disegno di legge C. 2093 presentato dal Governo, posto che tali modifiche, nel loro complesso, sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;

l'articolo 26-bis, recante disposizioni in materia di sovra canone di bacino imbrifero montano, non comporta effetti finanziari negativi, poiché le disposizioni ivi contenute finalizzano l'estensione dei sovra canoni anche al finanziamento di nuovi interventi infrastrutturali non ancora avviati;

appare necessario sopprimere l'articolo 26-ter, recante divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo, poiché non si possono escludere effetti finanziari negativi derivanti dalla prevista automatica decadenza dalle concessioni e dai permessi in essere;

l'articolo 29-bis non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le disposizioni ivi contenute si limitano a riconoscere una mera facoltà per i comuni e per i loro enti strumentali di individuare i centri di raccolta per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti, direttamente idonei al riutilizzo;

all'articolo 30, appare necessario precisare che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento del Comitato per il capitale naturale, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 32, concernente la gestione di rifiuti sanitari, non comporta oneri per la finanza pubblica – giacché l'attività di smaltimento dei rifiuti è stata già disciplinata dall'articolo 40, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – e non presenta profili di incompatibilità con la disciplina europea, posto che l'articolo 35 della direttiva 2008/98/CE non prevede una forma di rendicontazione in ordine cronologico che dia conto degli elementi richiesti dal medesimo articolo 35;

al medesimo articolo 32, inoltre, dovrebbero essere corretti i riferimenti normativi ivi contenuti alla legge n. 214 del 2011, con il riferimento al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificando conseguentemente la rubrica;

agli articoli 33 e 35, recanti, rispettivamente, delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali e Strategia nazionale Green Communities, dovrebbero essere inserite apposite clausole di invarianza finanziaria;

all'articolo 34, la facoltà attribuita alle regioni e alle province autonome di assicurare linee di sostegno finanziario alle attività concernenti l'istituzione di aree oil free sarà esercitata compatibilmente con gli equilibri finanziari delle amministrazioni interessate nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità;

appare necessario sopprimere l'articolo 36, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a costituire, per il tramite della Cassa depositi e prestiti, il «Fondo italiano investimenti green communities SGR Spa», posto che, da un lato, l'onere che ne consegue, quantificabile tra i 200 e i 490 milioni di euro, non è puntualmente riferito ad una o più annualità, dall'altro, la relativa copertura è posta genericamente a carico delle risorse disponibili sul quadro di programmazione UE 2014-2020, ed è previsto altresì un obbligo in capo a Cassa depositi e prestiti di partecipare al predetto fondo, in contrasto con la sua classificazione all'esterno del perimetro della pubblica amministrazione;Pag. 88

valutata la necessità, all'articolo 33, di prevedere, contestualmente all'introduzione della predetta clausola di invarianza finanziaria, anche la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni competenti anche per i profili finanziari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: Per la realizzazione fino a per l'anno 2015 con le seguenti: Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2,;

conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo 2-bis, sopprimere le seguenti parole: Al relativo onere si provvede, quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei proventi delle aste di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

all'articolo 5-bis, comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: da parte dell'Istituto superiore di sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti con le seguenti: in conformità alle linee guida predisposte dall'Istituto superiore di sanità;

conseguentemente, al secondo periodo del medesimo capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , che opera con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 10-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente: 1-bis. Dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 10-ter, comma 1, dopo le parole: è adottato aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo 10-ter, dopo le parole: è emanato aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

all'articolo 11, comma 1, capoverso 206-ter, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente: 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare, sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi e ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2 e fissa le modalità di stipula dei medesimi accordi e contratti.;

all'articolo 11, comma 1, capoverso 206-quater, comma 4, sostituire le parole: di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 con le seguenti: di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;

all'articolo 13, sopprimere il comma 2;

all'articolo 13, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: il personale delle amministrazioni con le seguenti: il personale assunto a tempo indeterminato, sulla base di procedure concorsuali, presso le amministrazioni;Pag. 89

conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: e delle facoltà assunzionali con le seguenti: fino ad un massimo di 15 unità.;

all'articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso 3-bis sostituire le parole da: la misura fino a: 549/1995 con le seguenti: la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995;

sopprimere l'articolo 14-bis;

sopprimere l'articolo 14-octies;

all'articolo 16, comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, dopo le parole: delle direttive aggiungere le seguenti: 2006/66/CE.;

all'articolo 22, apportare le modificazioni necessarie per ripristinare il testo originario del disegno di legge C. 2093, salva la possibilità di mantenere i soli profili meramente ordinamentali delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente;

sopprimere l'articolo 26-ter;

all'articolo 30, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al funzionamento del Comitato per il capitale naturale, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.;

all'articolo 33, comma 1, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

conseguentemente, al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

conseguentemente, al medesimo articolo 33, dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o seguono la scadenza dei termini previsti al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.;

all'articolo 35, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;

sopprimere l'articolo 36;

con le seguenti condizioni:

all'articolo 16, sopprimere il comma 4;

all'articolo 32, comma 1, alinea, sostituire le parole: della legge 22 dicembre 2011, n. 214 con le seguenti: del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Conseguentemente, sostituire la rubrica del medesimo articolo 32 con la seguente: Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, all'articolo 10-ter, comma 1, di sostituire le parole da: di concerto fino a: politiche agricole e forestali con le seguenti: di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.».

Pag. 90

Il sottosegretario Silvia VELO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.30.